

## **Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale**

“Istituzione del Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano, per fusione dei comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna.”

### **PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 117 e 133 della Costituzione;

Visto l'articolo 77, comma 2, dello Statuto regionale;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna, presentata dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;

Vista la deliberazione \_\_\_\_\_ con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano;

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data \_\_\_\_\_ con il seguente esito:

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;
2. La fusione dei comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;
3. I comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna sono caratterizzati da omogeneità territoriale e da una forte integrazione e interconnessione sociale e culturale;

4. Al fine di pervenire nel 2018 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2018;
5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;
6. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sia gestito da un commissario, è individuata la sede provvisoria ed è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano;
7. Si disciplinano i rapporti derivanti dall'appartenenza dei Comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna all'unione di comuni denominata Unione dei comuni montani del Casentino e si individuano, in via transitoria, norme a garanzia del buon funzionamento degli organi dell'unione di comuni e modalità per l'individuazione delle funzioni che la medesima unione deve esercitare per il Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano, nonché norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna;
8. Si chiarisce che restano inalterati i benefici per i territori montani previsti dalla legge regionale e la classificazione del territorio montano;
9. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e in particolare:
  - a) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica alla data di estinzione dei comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna;
  - b) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Approva la presente legge

#### Articolo 1

##### Istituzione del Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano

1. E' istituito, dalla data del 1° gennaio 2018, il Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano, mediante fusione dei comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo.
2. Il territorio del Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge.
3. Alla data del comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

Articolo 2  
Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.
2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano.
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

Articolo 3  
Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

Articolo 4  
Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2017 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1 o in assenza, decide il commissario.
3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano è situata presso la sede dell'estinto Comune di Chiusi della Verna.
4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano.

Articolo 5  
Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2017 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano.

Articolo 6  
Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del d. lgs. 267/2000, gli organi del Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.
2. Negli stessi termini di cui al comma 1 è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Articolo 7  
Municipi

1. Lo statuto del Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del d. lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

Articolo 8  
Contributi statali e regionali

1. Il Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano è titolare dei contributi previsti per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti dalla normativa statale.
2. Al Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano è concesso un contributo regionale nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
3. Al Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano è attribuito, a norma dell'articolo 65, comma 1, della l.r. 68/2011, il contributo di cui all'articolo 82 della stessa l.r. 68/2011, in luogo dei comuni estinti potenzialmente beneficiari al momento dell'approvazione della legge di fusione.

Articolo 9  
Disposizioni sui territori montani

1. Al Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della l.r. 68/2011, in relazione al territorio classificato montano degli estinti comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna, così come riportato nell'allegato B della l.r. 68/2011 stessa. L'istituzione del Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'articolo 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dall'Unione Europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano degli estinti Comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna.

## Articolo 10 Disposizioni finali

1. Allo spirare del termine del 31 dicembre 2017 i comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna cessano di far parte dell'unione di comuni denominata Unione dei comuni montani del Casentino e la composizione degli organi dell'unione è corrispondentemente ridotta. L'eventuale adesione del nuovo comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano è soggetta alle procedure statutarie dell'unione medesima.
2. L'unione, allo spirare del termine del 31 dicembre 2017, cessa di esercitare le funzioni che le sono state assegnate solo da alcuni dei comuni oggetto di fusione e che non risultano, pertanto, a detta data esercitate per tutti e tre i comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna, salvo la conclusione da parte dell'unione dei procedimenti in corso
3. Il 31 dicembre 2017 il personale che risulta comandato o trasferito all'unione dai comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, rientra nei rispettivi comuni.
4. In via transitoria, fino al 30 settembre 2018, l'unione esercita le altre funzioni che tutti i tre comuni estinti le avevano già assegnate, a qualsiasi titolo, e che risultano in corso alla data del 31 dicembre 2017. Allo spirare del termine 30 settembre 2018, l'unione cessa di esercitare le funzioni, salva la conclusione da parte dell'unione medesima dei procedimenti in corso. Il consiglio comunale del comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano può deliberare la cessazione anticipata delle funzioni di cui al presente comma, fermo restando il termine minimo di venti giorni dalla data di esecutività dell'atto alla decorrenza del recesso. Dalla data di cessazione delle funzioni il personale comandato o trasferito all'unione dai comuni estinti di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna rientra nel comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano.
5. Prima del termine di cui al comma 4, il Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano e l'unione di comuni, anche in deroga alle norme statutarie dell'unione stessa, possono stipulare convenzioni per la continuazione dell'esercizio di una o più funzioni di cui al medesimo comma 4 o per regolare i rapporti pendenti.
6. Il Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano resta obbligato nei confronti dell'Unione dei comuni montani del Casentino per le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che gli estinti Comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna hanno a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata delle obbligazioni verso terzi assunte per lo svolgimento delle funzioni affidate. Il comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano è tenuto, altresì, ad adempiere alle altre obbligazioni, anche insorgenti, derivanti dalla necessità di garantire, nel periodo transitorio di cui al comma 4, la continuità amministrativa. Sono fatti salvi gli accordi volti a regolare o definire diversamente i rapporti pendenti.
7. Il Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, succede anche nei diritti sui beni mobili e immobili che, alla data del 31 dicembre 2017, risultano, negli atti associativi di svolgimento delle funzioni di cui ai commi 2 e 4, in capo ai comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna.

8. La Giunta dell'unione con propria deliberazione provvede ad apportare a titolo ricognitivo le modifiche allo statuto, a seguito dell'istituzione del Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano, secondo quanto previsto dal comma 1. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6 del d. lgs. 267/2000.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2018, nell'ambito di dimensione territoriale adeguata "Ambito 1" dell'allegato A alla l.r. 68/2011 il Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano sostituisce gli estinti comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata.
10. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della l. 56/2014 e della l.r. 68/2011.
11. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2018:
  - a) l'Unione dei comuni montani del Casentino continua a esercitare, ad ogni effetto, sul territorio del Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione alla medesima unione;
  - b) l'Unione dei Comuni Montani del Casentino dà seguito agli interventi in corso che interessano il territorio dei comuni estinti di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna;
  - c) l'Unione dei Comuni Montani del Casentino può realizzare, secondo le proprie autonome determinazioni, interventi non ancora avviati e già programmati e finanziati sul territorio dei comuni estinti di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna;
  - d) l'Unione dei comuni montani del Casentino aggiorna, ove occorra, gli atti di programmazione per il territorio di competenza.